

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1965

(45^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli Istituti secondari d'istruzione » (357) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 657, 658, 661
DONATI, relatore	658, 661
GRANATA	661
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	658, 660
MONETI	660
ROMANO	659, 661
SPIGAROLI	660

« Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero » (1147) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	661, 663
GRANATA	662, 663
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	663
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia	663
STIRATI, relatore	662, 663

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile Bellisario, Bosco, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli Istituti secondari d'istruzione » (357)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli Istituti secondari d'istruzione ».

Il disegno di legge, già da noi ampiamente discusso in sede referente, è stato assegnato in sede deliberante su richiesta unanime della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N A T I, *relatore*. Il disegno di legge è nato dalla necessità di riconoscere, anche sul piano degli emolumenti, l'importante e insostituibile funzione dei presidi incaricati. Attualmente nella scuola italiana sono varie migliaia coloro che reggono un istituto per incarico: tale funzione, mentre comporta gravi limitazioni all'attività privata degli incaricati, dovendo essi rinunciare sia all'esercizio della libera professione sia all'attività di insegnante privato, non offre il corrispettivo della indennità di direzione, fino ad oggi corrisposta soltanto per metà. Proprio per eliminare il danno emergente dalla posizione che hanno assunto per senso di dovere scolastico i presidi incaricati, è nato questo disegno di legge, che merita quindi la migliore considerazione. Sarebbe agurabile, come già è avvenuto per la scuola elementare, arrivare di fatto alla eliminazione del sistema dell'incarico di preside o quanto meno alla sua riduzione soltanto a casi sporadici. Questo si potrà ottenere attraverso una pronta emanazione di un bando di concorso per tutte le presidenze scoperte nelle scuole secondarie; ma nelle more di tale sistemazione sembra doveroso un riconoscimento, anche se modesto, all'opera dei presidi incaricati.

Di fatto, la copertura finanziaria è assicurata, come ha affermato nel corso della discussione in sede referente il rappresentante del Governo; di conseguenza il vostro relatore vi invita ad approvare, con alcune modificazioni, il presente disegno di legge.

Le modificazioni che io propongo riguardano particolarmente un settore che è stato trascurato dai proponenti. Si tratta dell'istruzione artistica e dei Conservatori di musica: anche per questo tipo di scuole la copertura esiste. Occorre quindi nel te-

sto del provvedimento aggiungere un esplicito riferimento alle scuole e istituti d'arte e ai Conservatori di musica. Mi auguro che questa proposta venga accettata e che il disegno di legge venga rapidamente approvato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, quali risultano secondo gli emendamenti già proposti nel corso dell'esame in sede referente:

Art. 1.

Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1965, la indennità di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, nn. 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Non è consentito in alcun caso il cumulo della indennità di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

D O N A T I, *relatore*. Sono d'accordo sul testo che è stato ora letto.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 403.584.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, per l'anno finanziario 1965, con riduzione

degli stanziamenti del capitolo 1761, per lire 277.500.000, del capitolo 1841, per lire 49.000.000, del capitolo 2001, per lire 1 milione 500.000, del capitolo 2002, per lire 9.000.000, del capitolo 2003, per lire 1 milione 500.000, del capitolo 2004, per lire 2.000.000, del capitolo 2005, per lire 21 milioni, del capitolo 2006, per lire 2.000.000, del capitolo 2007, per lire 30.000.000, del capitolo 2081, per lire 4.584.000 e del capitolo 2082, per lire 5.500.000, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che su questa nuova formulazione dell'articolo 2 la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminata la nuova formulazione proposta, in sede di Commissione di merito, degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 357, considerato che alla copertura dell'onere annuo di lire 400 milioni comportato dal provvedimento si farebbe fronte, per l'anno finanziario 1965, a carico, tra gli altri, dei capitoli 1761, 1841, 2001, 2002 e 2003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, relativi a spese fisse ed obbligatorie, comunica di non opporsi a tale indicazione di copertura e, in conseguenza, all'ulteriore corso del provvedimento, a condizione che il rappresentante del Governo dia chiara comunicazione, presso la Commissione di merito, dei motivi che consentono le disponibilità sui suddetti capitoli e dia, altresì, l'assicurazione che non si renderà in alcun modo necessaria, nel corso dell'esercizio, la loro integrazione a carico dei fondi di riserva.

Uguale dichiarazione la Commissione di finanza ritiene necessaria ove la Commissione di merito intendesse estendere le norme del disegno di legge al settore dell'istruzione artistica ».

Ricordo altresì che nella seduta del 19 maggio scorso il rappresentante del Gover-

no, sottosegretario di Stato Magrì, ha fornito le notizie e le assicurazioni richieste dalla Commissione finanze e tesoro nel suo parere, precisando che gli stanziamenti dei capitoli di spesa fissa ed obbligatoria, con i quali si dovrà far fronte agli oneri previsti dagli articoli in esame, erano stati commisurati alle esigenze derivanti dallo svolgimento di concorsi che, di fatto, hanno subito un notevole ritardo, consentendo di realizzare delle economie sui capitoli medesimi.

Se non vi sono osservazioni, pongo pertanto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

R O M A N O . Dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge. Peraltro, ribadendo il concetto già espresso dal collega Piovano nella precedente seduta, riteniamo di dover prendere lo spunto dalla approvazione di questo provvedimento per manifestare la nostra insoddisfazione per il modo con cui attualmente vengono conferiti incarichi direttivi negli istituti di istruzione secondaria.

Per le scuole elementari abbiamo risolto il problema con una legge che, indubbiamente, risulterà vantaggiosa per le scuole stesse, ma per la scuola secondaria, purtroppo, ci troviamo di fronte ad una situazione estremamente grave, determinata dal fatto che i presidi incaricati non sono sempre scelti tra gli insegnanti migliori: nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che riescono ad ottenere l'incarico, non per meriti o qualità individuali, ma sulla base di pressioni che vengono esercitate, e che, oltre a fare ottenere un incarico provvisorio, sono anche giovevoli per l'acquisizione di un punteggio, il quale servirà, poi, a questi insegnanti per essere nominati presidi di ruolo.

Riteniamo, in sostanza, che tutta la materia debba essere rivista e, pertanto, vorremmo che l'onorevole Sottosegretario di Stato confermasse, in questa sede, la volontà del Governo, già espressa nel corso dell'esame in sede referente, nel senso che uno dei prossimi disegni di legge, che sarà presentato per la riforma dell'istruzione secon-

daria, preveda anche una revisione del sistema dei concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria e, quindi, la abolizione dell'istituto dell'incarico.

S P I G A R O L I . Come presentatore, insieme con il collega Bellisario, di questo disegno di legge, desidero esprimere la viva soddisfazione mia e del Gruppo democristiano per il consenso unanimemente espresso dalla Commissione sul disegno di legge stesso, che soddisfa la lunga attesa della categoria dei presidi incaricati.

Ritengo che il soddisfacimento di questa attesa rechi un vantaggio, oltre che ai presidi incaricati, anche alla scuola, perchè indubbiamente darà più tranquillità e serenità al personale interessato, che in questi ultimi tempi è stato tenuto in sospenso, nella prospettiva, appunto, di questo riconoscimento dell'indennità di direzione. Penso, inoltre, che il riflesso positivo per la scuola possa essere notevole, anche in relazione al fatto che, purtroppo, non sarà possibile attuare entro breve tempo i concorsi e, quindi, non è prevedibile la copertura di tutte le presidenze e direzioni che attualmente esistono e di quelle che si renderanno disponibili attraverso l'istituzione di nuove scuole, soprattutto di primo grado. Per questo motivo, sento il dovere di ribadire il mio compiacimento per l'approvazione, da parte della Commissione, di questo provvedimento.

M O N E T I . Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge perchè, essendo stata riconosciuta l'indennità di direzione ai direttori didattici, non era giusto che uguale trattamento non venisse concesso anche ai presidi.

Ciò premesso, mi sembra però — almeno personalmente — di poter rilevare come la impostazione del problema non sia la più ortodossa; ritengo, cioè, che il problema debba essere considerato e risolto, semmai, rivedendo il trattamento economico generale, ma che sia contraddittoria l'impostazione, ormai diventata di prammatica nella nostra legislazione, in base alla quale, per

svolgere una funzione per cui si è vinto un apposito concorso, si pensa che sia necessario ricevere una particolare indennità di funzione.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso che ribadire le riserve già espresse durante la discussione in sede referente, in merito al giudizio che è stato da qualche parte formulato sui metodi che i Provveditori quasi normalmente seguirebbero nell'affidare l'incarico della presidenza, e cioè, non secondo i meriti e le capacità individuali, ma unicamente sulla base di particolari insistenze e inframmettenze.

Formulo tali riserve, perchè mi consta — e credo che consti a tutti — che questo non è vero e perchè, per fortuna, proprio nella maggior parte dei casi, i presidi assolvono ai loro compiti in maniera soddisfacente. Debbo aggiungere che, a mio avviso, nel volgere di pochi anni la situazione si dovrà normalizzare, in quanto il Ministero bandirà subito un altro concorso per le presidenze delle scuole medie e, in questo modo, saranno messi a disposizione dei concorrenti tutti i posti che risulteranno dagli organici aggiornati. Ci auguriamo che questi posti possano essere coperti.

Dirò, peraltro, che non escludo che alla norma attualmente vigente, in base alla quale i provveditori debbono scegliere i presidi incaricati tra i professori titolari della stessa scuola, si possa aggiungere, in via amministrativa, un'altra norma, la quale, ad esempio, preveda un titolo di precedenza per coloro che abbiano acquisito una idoneità nei concorsi per presidi. Questo però, per quanto riguarda le presidenze delle scuole medie, non gioverà molto, perchè, come sapete, nell'ultimo concorso nessuno è risultato idoneo; qualche idoneo c'è stato soltanto per quanto concerne i concorsi delle scuole di avviamento. D'altra parte, quando si stabilisce che la presidenza debba essere affidata ad un professore titolare, preferibilmente idoneo, che altro si potrebbe aggiungere? Non credo che convenga irrigidire la norma sul piano dell'anzianità di

servizio, perchè ciò potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Il Provveditore deve pure avere la possibilità di scegliere tra i titolari colui che a suo giudizio può meglio reggere la scuola, soprattutto quando si parla di presidi incaricati i quali, naturalmente, non possono avere tutto il prestigio di un preside di ruolo.

R O M A N O . Potrebbe essere scelto dagli insegnanti.

G R A N A T A . Non mettiamo affatto in dubbio la capacità di scelta da parte del Provveditore; abbiamo solo qualche riserva sui criteri che ispirano la scelta, che non sempre sono criteri unicamente di ordine didattico.

P R E S I D E N T E . Se qualche inconveniente si dovesse verificare, il Provveditore non potrebbe, ancora dopo un anno, sostenere un preside incaricato che non soddisfi i professori.

D O N A T I . Il preside, secondo me, deve soddisfare chi ha veramente la responsabilità della scuola, cioè il Ministro ed il Provveditore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero » (1147)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 e modificata con la legge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sostituito dal testo che segue:

« n. 3. — Titoli didattici (b), fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non

(b) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio: per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.

B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c)* dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.

C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento:

a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 1;
per ogni qualifica di « valente », punti 0,50;

per ogni qualifica di « buono », punti 0,25;

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 0,66;

per ogni qualifica di « distinto », punti 0,32;

per ogni qualifica di « buono », punti 0,16.

Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali.

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo *A)* ».

S T I R A T I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è mio dovere premettere che ho ricevuto l'incarico della relazione ieri sera, e pertanto non ho avuto molto tempo a disposizione per approfondire il problema. Credo tuttavia che si tratti di un provvedimento assai modesto: si tratta di consentire agli assistenti lettori di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero di valutare il loro insegnamento ai fini dei concorsi per le cattedre della scuola media.

Questo provvedimento lascia assolutamente inalterato il n. 3 della tabella allegata alla legge n. 1132, successivamente modificata con la legge del 1960, n. 1229. È stata soltanto introdotta una aggiunta consistente nelle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo unico. Si tratta quindi soltanto di una integrazione, per la valutazione dell'insegnamento prestato dagli assistenti di lingua italiana all'estero.

I colleghi possono peraltro stare tranquilli che quella tabella, che del resto è largamente nota e nella quale si parla di titoli didattici, di insegnamenti di ruolo e non di ruolo, negli istituti statali e non statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, non subisce alcuna altra modificazione. Ripeto che si tratta di una integrazione della tabella, allegata alla legge n. 1132, successivamente modificata con la legge n. 1229.

A me pare giusto che agli insegnanti all'estero siano valutati quei titoli didattici che vengono riconosciuti a tutti gli altri insegnanti. Nella tabella si parla anche, ad esempio, di insegnamento nelle scuole elementari, tanto statali quanto legalmente riconosciute. Mi pare pertanto doverosa la estensione della valutazione dei titoli anche agli insegnanti di lingua italiana all'estero.

Chiedo perciò alla Commissione di voler approvare senz'altro questo modesto provvedimento.

G R A N A T A. Vorrei una informazione. Con quali criteri viene conferito l'incarico di assistente di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere?

STIRATI, *relatore*. L'incarico viene conferito con decreto del Ministro degli affari esteri.

GRANATA. Il Ministro ha pieni poteri discrezionali nella scelta di questi insegnanti? Oppure essi partecipano ad un concorso per titoli, in base al quale vengono destinati alle cattedre?

PRESIDENTE. Mi auguro che abbiano almeno la laurea.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli assistenti di lingua italiana nelle scuole straniere sono laureati. Alla lettera *d*) è prevista la valutazione del servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio, e l'assistente volontario viene scelto dal professore. Ora pare che debba essere tenuto presente anche un servizio che viene prestato all'estero da laureati assistenti per la lingua italiana, come pare opportuno che sia valutato anche il servizio che nelle scuole universitarie estere prestano i lettori di lingua italiana.

Si tratta quindi di stabilire un criterio di equiparazione anche per coloro che prestano servizio all'estero; servizio che non è certo meno meritorio di quello prestato in Italia.

Del resto i senatori sanno che si tratta di un punteggio massimo di 7 punti: il massimo che possa dare la Commissione.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Io sono d'accordo con la proposta del relatore d'approvare questo piccolo provvedimento. Desidero però cogliere l'occasione per far osservare alla Commissione ed al Governo che sarebbe cosa assai utile se, per iniziativa governativa o parlamentare, noi potessimo prendere in esame non solo l'assegnazione per quanto

riguarda gli assistenti, ma un po' tutto il sistema di reclutamento del personale insegnante che noi inviamo all'estero.

I problemi, infatti, si vanno allargando. Come i colleghi sanno, adesso si pongono anche i problemi degli aiuti che l'Italia dovrà dare ai Paesi in via di sviluppo: si tratta, cioè, di reclutamenti assai delicati. Credo che tutta questa materia vada riordinata.

PRESIDENTE. Lei si riferisce ai professori di ruolo?

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. A tutto il personale che noi mandiamo all'estero, nel settore della scuola e della cultura.

PRESIDENTE. Ma noi qui stiamo prendendo in esame soltanto il punteggio per un servizio

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Io colgo l'occasione dall'approvazione di questo provvedimento per chiedere al Governo e alla Commissione di prendere in esame il problema cui ho fatto cenno, perchè fino ad ora, in realtà (senza offesa per nessuno), le cose hanno proceduto un pochino in famiglia, presso il Ministero degli esteri. Oggi il problema si allarga e diventa più delicato. È per questo che ho voluto sottolinearlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari